



Toscano Mutui

**INCARICO
DI CESSIONE DEL QUINTO**

TOSCANO MUTUI S.R.L., SEDE LEGALE IN ROMA, VIA NOMETANA 90, ISCRITTA AL TRIBUNALE DI ROMA N. 9723/91,
N. ISCRIZ. REGISTRO DELLE IMPRESE DI ROMA, CODICE FISCALE E PARTITA IVA 04171391008, REA CCIAA DI ROMA N. 737946, CAPITALE SOCIALE
€ 120.000,00 I.V., ISCRITTA ALL'ELENCO OAM AL N. M/5, ISCRITTA IVASS SEZIONE "E"
N. 000113751, PEC TOSCANOMUTUI@LEGALMAIL.IT, E-MAIL INFO@TOSCANOMUTUI.IT, SITO INTERNET WWW.TOSCANOMUTUI.IT

DOCUMENTO DI SINTESI

SI RIEPILOGANO DI SEGUITO LE PRINCIPALI CONDIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA:

- I. COMPENSO NON SUPERIORE AL 12% DELL'IMPORTO LORDO DEL FINANZIAMENTO, CHE VERRÀ PUNTUALMENTE QUANTIFICATO ENTRO TALE LIMITE MASSIMO A SEGUITO DELLA DEFINIZIONE DEL PRODOTTO FINANZIARIO CONGRUO CON LE ESIGENZE SPECIFICHE DEL CLIENTE, E CONFORME A QUANTO SPECIFICATO NEL SECCI RILASCIATO DAL FINANZIATORE. IL COMPENSO VERRÀ CORRISPOSTO DIRETTAMENTE DAL FINANZIATORE. IL TAEG COMPLESSIVO NON POTRÀ ESSERE IN OGNI CASO SUPERIORE AL TASSO DI USURA VIGENTE RELATIVO AL PRODOTTO FINANZIARIO PRESCELTO.
- II. PENALE PARI AL 70% DEL COMPENSO DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE NEL CASO IN CUI IL CLIENTE RINUNCI A DARE ESECUZIONE AL CONTRATTO IN UN MOMENTO SUCCESSIVO ALLA POSITIVA DELIBERA DEL FINANZIATORE. NELLE SOLE IPOTESI IN CUI IL CLIENTE RECEDA DAL CONTRATTO OLTRE IL TERMINE DI LEGGE, OVVERO NEL CASO IN CUI LA SOCIETÀ MEDIATRICE RECEDA DAL CONTRATTO PERCHÉ IL CLIENTE ABBA VIOLATO L'OBBLIGO DI ESCLUSIVA, FORNITO DOCUMENTAZIONE FALSA O MENDACE, RINUNCIATO AL FINANZIAMENTO SUO TRAMITE RICHIESTO PRIMA DELLA DELIBERA DEL FINANZIATORE, NON FORNISCA LE DICHIARAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DALLA SOCIETÀ MEDIATRICE PER IL BUON ESITO DELLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO, IL CONFERENTE SARÀ TENUTO A CORRISPONDERE ALLA TOSCANO MUTUI S.R.L. UNA PENALE PARI AD € 1.500,00, FATTO SALVO IL DIRITTO DELLA STESSA SOCIETÀ MEDIATRICE AL RISARCIMENTO DEI MAGGIORI DANNI.
- III. DIRITTO DI RECESSO: 10 GIORNI
- IV. DURATA DEL CONTRATTO: 120 GIORNI

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _____ (DI SEGUITO ANCHE "CONFERENTE" O "CLIENTE")
RESIDENTE IN _____ C.F. _____ TEL. _____
MAIL _____ NATO/A A _____ IL _____ IDENTIFICATO/A CON _____
CONFERISCE ALLA TOSCANO MUTUI S.R.L. (DI SEGUITO ANCHE "SOCIETÀ MEDIATRICE") L'INCARICO DI METTERE IL SOTTOSCRITTO IN RELAZIONE CON BANCHE O ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI (DI SEGUITO ANCHE "FINANZIATORE") PER UN IMPORTO DI FINANZIAMENTO NETTO DI € _____ (_____)
TRAMITE: CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE PRESTITO PERSONALE CONTRO DELEGAZIONE DI QUOTE DELLO STIPENDIO

1) MODALITÀ OPERATIVE DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA**1.1) PRESTAZIONI DELLA SOCIETÀ INCARICATA.**

LA SOCIETÀ MEDIATRICE, IN ESECUZIONE DEL PRESENTE INCARICO, PROVVEDERÀ A

- INFORMARE IL CLIENTE SULLE CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI FINANZIARI IN GRADO DI SODDISFARE L'ESIGENZA INDICATA;
- METTERE IL CLIENTE IN CONTATTO CON BANCHE O ALTRI INTERMEDIARI CHE DISPONGANO DI PRODOTTI FINANZIARI IN GRADO DI SODDISFARE TALE ESIGENZA;
- ASSISTERLO NELLA RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI E DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER APPREZZARE IL PRODOTTO FINANZIARIO DEI FINANZIATORI PROPOSTI E PER INOLTARE LA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO AI FINANZIATORI DI VOLTA IN VOLTA CONSIDERATI;
- INFORMARLO DELLE DETERMINAZIONI DEL FINANZIATORE CONSULTATO E/O DI OGNI ALTRA RICHIESTA PROVENIENTE DAL MEDESIMO;
- ASSISTERLO FINO ALLA STIPULA DEL CONTRATTO, IN CASO DI FAVOREVOLE DETERMINAZIONE ALLA CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO, IN TUTTI I RAPPORTI CON IL FINANZIATORE.

1.2) DICHIARAZIONI E DOCUMENTAZIONE.

AL FINE DI CONSENTIRE ALLA SOCIETÀ MEDIATRICE L'UTILE ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ PREVISTE A SUO CARICO, NONCHÉ DI CONSENTIRE AL FINANZIATORE LA VERIFICA DEL MERITO CREDITIZIO, IL CONFERENTE SI IMPEGNA A FORNIRE TEMPESTIVAMENTE ALLA SOCIETÀ MEDIATRICE, E COMUNQUE NON OLTRE IL TERMINE DI 10 GIORNI LAVORATIVI DALLA SOTTOSCRIZIONE DELL'INCARICO, ADEGUATE INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONI PERTINENTI ALLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO, GARANTENDONE LA VERIDICITÀ, ED ESONERANDO ESPRESSAMENTE LA MEDESIMA SOCIETÀ MEDIATRICE DA QUALSIASI RESPONSABILITÀ AL RIGUARDO. DEL PARI, IL CONFERENTE INCARICO GARANTISCE LA CORRISPONDENZA A VERITÀ E L'ADEGUATEZZA DELLE INFORMAZIONI FORNITE E RIPORTATE.

1.3) PREROGATIVE DELLA SOCIETÀ MEDIATRICE.

LA SOCIETÀ MEDIATRICE FORNIRÀ LE SUDETTE PRESTAZIONI SENZA ESSERE LEGATA AD ALCUN FINANZIATORE DA VINCOLI DI ESCLUSIVA, E SENZA GARANZIA ALCUNA IN ORDINE ALL'EFFETTIVA EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO RICHIESTO, CHE RESTA SUBORDINATO ALLA PREVENTIVA VALUTAZIONE DEL FINANZIATORE.

2) CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA MEDIAZIONE CREDITIZIA**2.1) DURATA.**

IL CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA HA UNA DURATA DI 120 GIORNI DALLA DATA DELLA SUA SOTTOSCRIZIONE.

2.2) ESCLUSIVA.

IL PRESENTE INCARICO VIENE CONFERITO ALLA TOSCANO MUTUI S.R.L. IN VIA ESCLUSIVA, AL FINE DI ESCLUDERE LA POSSIBILITÀ DELL'INOLTRO DI CONCOMITANTI RICHIESTE DI FINANZIAMENTO O DI VERIFICHE DEL MERITO CREDITIZIO, VISIBILI NELLE BANCHE DATI DI BANCA D'ITALIA E/O DI ALTRI ENTI, E TALI DA PREGIUDICARE IL BUON ESITO DI DETTA RICHIESTA.

2.3) RECESSO DEL CONFERENTE.

IL CONFERENTE HA FACOLTÀ DI RECEDERE DALL'INCARICO ENTRO IL TERMINE DI 10 GIORNI DALLA SOTTOSCRIZIONE, DANDONE ENTRO IL PREDETTO TERMINE COMUNICAZIONE A TOSCANO MUTUI S.R.L., PRESSO LA SUA SEDE IN ROMA, VIA NOMENTANA 90 A MEZZO DI INVIO DI RACCOMANDATA A.R. O PEC, OVVERO A MEZZO TELEGRAMMA, TELEX, POSTA ELETTRONICA O FAX, SALVO SUCCESSIVO INVIO DI RACCOMANDATA A.R. O PEC ENTRO LE SUCCESSIVE QUARANTOTTO ORE.

2.4) RECESSO DELLA SOCIETÀ MEDIATRICE.

TOSCANO MUTUI S.R.L. POTRÀ RECEDERE DAL PRESENTE INCARICO NELL'IPOTESI IN CUI IL CLIENTE ABBA VIOLATO L'OBBLIGO DI ESCLUSIVA, ABBA FORNITO DOCUMENTAZIONE FALSA O MENDACE, RINUNCI AL FINANZIAMENTO RICHIESTO TRAMITE LA SOCIETÀ MEDIATRICE PRIMA DELLA DELIBERA DEL FINANZIATORE, NON FORNISCA LE DICHIARAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DALLA SOCIETÀ MEDIATRICE PER IL BUON ESITO DELLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO, E IN TUTTI I CASI DI MANCATO FINANZIAMENTO PER FATTO E COLPA DEL CLIENTE.

2.5) FORO COMPETENTE.

NEL CASO DI CONTROVERSA RELATIVA AL PRESENTE INCARICO, SARÀ FORO COMPETENTE ESCLUSIVO QUELLO DEL CONFERENTE, QUALIFICABILE QUALE CONSUMATORE AI SENSI DEL D. LGS. 206/2005. NEGLI ALTRI CASI SARÀ ESCLUSIVAMENTE COMPETENTE IL FORO DI ROMA

3) CONDIZIONI ECONOMICHE

3.1) COMPENSO DEL MEDIATORE.

IL MEDIATORE AVRÀ DIRITTO A PERCEPIRE UN COMPENSO NON SUPERIORE AL 12% DELL'IMPORTO LORDO DEL FINANZIAMENTO, CHE VERRÀ PUNTUALMENTE QUANTIFICATO ENTRO TALE LIMITE MASSIMO A SEGUITO DELLA DEFINIZIONE DEL PRODOTTO FINANZIARIO CONGRUO CON LE ESIGENZE SPECIFICHE DEL CLIENTE, E CONFORME A QUANTO SPECIFICATO NEL SECCI RILASCIATO DAL FINANZIATORE. A TAL FINE, IL SECCI RILASCIATO DAL FINANZIATORE, INDICANTE IL COMPENSO PUNTUALE DEL MEDIATORE, FORMERÀ PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE CONTRATTO. IL COMPENSO VERRÀ CORRISPOSTO DIRETTAMENTE DAL FINANZIATORE, VERRÀ DETRATTO DALL'IMPORTO EROGATO AL CLIENTE A TITOLO DI FINANZIAMENTO E VERRÀ VERSATO A TOSCANO MUTUI S.R.L. DALL'ISTITUTO FINANZIATORE AL MOMENTO DELL'EROGAZIONE. IL TAEG COMPLESSIVO NON POTRÀ ESSERE IN OGNI CASO SUPERIORE AL TASSO DI USURA VIGENTE RELATIVO AL PRODOTTO FINANZIARIO PRESCELTO.

3.2) CONCLUSIONE DELL'AFFARE.

AI FINI DELLA MATURAZIONE DEL COMPENSO PROVVISORIO, L'AFFARE SI INTENDERÀ CONCLUSO NEL MOMENTO IN CUI IL FINANZIATORE COMUNICHERÀ ALLA SOCIETÀ MEDIATRICE LA FAVOREVOLE DELIBERAZIONE IN ORDINE ALLA CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO RICHIESTO, A SEGUITO DELL'ISTRUTTORIA REDDITUALE SVOLTA SULLE INFORMAZIONI E SULLA DOCUMENTAZIONE FORNITA DAL CLIENTE.

3.3) PENALE.

ALLA SOCIETÀ MEDIATRICE SARÀ DOVUTA UNA PENALE PARI AL 70% DEL COMPENSO DI CUI AL PUNTO 3.1 NEL CASO IN CUI IL CLIENTE RINUNCI A DARE ESECUZIONE AL CONTRATTO IN UN MOMENTO SUCCESSIVO ALLA POSITIVA DELIBERA DEL FINANZIATORE.

NELLE SOLE IPOTESI IN CUI IL CLIENTE RECEDA DAL CONTRATTO OLTRE IL TERMINE DI LEGGE OVVERO NEL CASO IN CUI LA SOCIETÀ MEDIATRICE RECEDA DAL PRESENTE INCARICO AI SENSI DELLA CLAUSOLA 2.4, IL CONFERENTE SARÀ TENUTO A CORRISPONDERE ALLA TOSCANO MUTUI S.R.L. UNA PENALE PARI AD € 1.500,00, FATTO SALVO IL DIRITTO DELLA SOCIETÀ MEDIATRICE. AL RISARCIMENTO DEI MAGGIORI DANNI.

4) PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA

IL CLIENTE DICHIARA E RICONOSCE CHE, PRIMA DELLA CONCLUSIONE DEL PRESENTE CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA, HA RICEVUTO E PRESO VISIONE DELLA COPIA CARTACEA DEL FOGLIO INFORMATIVO E DI UNA COPIA COMPLETA DEL PRESENTE CONTRATTO IDONEA PER LA STIPULA, DOCUMENTI TUTTI LIBERAMENTE DISPONIBILI ED ACCESSIBILI PER IL CLIENTE NEI LOCALI DI TOSCANO MUTUI S.R.L. APERTI AL PUBBLICO. FERMO QUANTO PRECEDE, IL CLIENTE DICHIARA E RICONOSCE CHE, PRIMA DELLA CONCLUSIONE DEL PRESENTE CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA, È STATO INFORMATO ORDINE AL FATTO CHE LA CONSEGNA DELLA COPIA COMPLETA DEL PRESENTE CONTRATTO NON IMPEGNA LE PARTI ALLA STIPULA DELLO STESSO CONTRATTO. IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVER RICEVUTO IL MODULO CONTENENTE LE INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO DEI CONSUMATORI DI CUI ALL'ART. 124, CO, 2, DEL T.U.B. E RELATIVE AL PRODOTTO SCELTO.

LUOGO E DATA _____ FIRMA CONFERENTE _____

AI SENSI DELL'ART. 33 E SS. DEL D. LGS. 206/2005, IL CONFERENTE DICHIARA CHE LE CLAUSOLE RIPORTATE AI PUNTI 1.2) (DICHIARAZIONI E DOCUMENTAZIONE), 2.2) (ESCLUSIVITÀ DELL'INCARICO DI MEDIAZIONE), 3.2) (CONCLUSIONE DELL'AFFARE), 3.3) (PENALE), SONO STATE OGGETTO DI TRATTATIVA INDIVIDUALE E DICHIARA ESPRESSAMENTE DI APPROVARLE ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 C.C.,

LUOGO E DATA _____ FIRMA CONFERENTE _____